

LEGGI SULL'ESPROPRIO

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 Legge sulle opere pubbliche

Gli articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999, sono stati conservati (con colore grigio).

artt. da 1 a 54 (omissis)

art. 55

1. Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo.
2. E' proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, nonché alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Art. 56

1. E' vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque, nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.
2. E' ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi

Art. 57

1. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, nonché per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le Province, i Comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, né il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza.

Art. 58

1. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 59

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 60

1. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 61

1. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.

Artt. 62 e 63 (omissis)

Art. 64

1. Non è lecito di condurre a trascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti da ruote.

E' pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.

Art. 65

1. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato né di giorno né di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio ed altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente.

Art. 66

1. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:

- a) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
- b) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.

(si vedano ora il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di attuazione).

Art. 67

1. Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifici che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica, la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità.

Art. 68

1. Per i canali, per fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
2. Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 69

E' vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

- a) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;
- b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato. In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;
- c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.

(si vedano ora il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di attuazione)

Artt. da 70 a 74 (omissis)

Art. 75

1. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

2. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 76

1. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

2. Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minacciano rovina, l'autorità della Provincia o del Comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

3. In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante le notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dall'Amministrazione prescritte.

Artt. da 77 a 80 (omissis)

Art. 81

1. E' vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.
2. I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Artt. 82 e 83 (omissis)

Art. 84

1. Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.

2. I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

artt. da 85 a 318 (*omissis*)

Art. 319 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

Art. 320 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

2. Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'esecuzione di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Artt. 321 e 322 *(abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

Art. 323 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge.

2. Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

Art. 324 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

Art. 325 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 326

1. I contratti si fanno sempre per l'esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo a corpo o a misura.

2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel capitolato d'appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. 327 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.

Art. 328 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. I lavori, l'entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.

Art. 329

1. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

Art. 330 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

2. Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annessa, può servire di base ad un contratto.

Art. 331 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

Art. 332 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deli-

beramento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 333 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta di dipendenti dall'impresa medesima.

Art. 334 *(abrogato dall'art. 22, comma 2-bis, della legge n. 203 del 1991)*

(abrogato ... per la seconda volta dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 335 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.

Art. 336 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superiore Autorità delle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

Art. 337

1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

2. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegro delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

Art. 338

1. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile per compimento delle opere.

Art. 339 *(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)*

1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

Art. 340

1. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

2. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. 341

1. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurezza.

Art. 342

1. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

2. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

3. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati di urgenza.

Art. 343

1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di esequimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Art. 344

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 345

1. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

Art. 346 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolare la contabilità e la liquidazione loro.

Art. 347 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 348

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

3. Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.

Art. 349 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 350 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto

Art. 351

1. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera

2. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

Art. 352

1. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

Art. 353

1. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

Art. 354

1. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

Art. 355

1. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolte dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. 356 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

Art. 357 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto per pagamenti di tali mercedi.

2. Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. 358 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.

Art. 359 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.

Art. 360 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Art. 361

1. Le domande ed opposizioni per i crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

Art. 362 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi.

2. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata, anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

3. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante.

Art. 363 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Per imprese non eccedenti la somma di lire 6.000 potrà prescindere dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 364 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.

Art. 365 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurezza non può aver luogo che in seguito al finale collaudo.

Artt. da 366 a 377 (omissis)

Art. 378

1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

3. *(dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 84)*

4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

Art. 379

1. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

2. Il termine per i ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Artt. 380 e 381 (omissis)

LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359 **Disciplina delle espropriazioni** **forzate per causa di pubblica utilità**

Art. 1

L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2

Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente.

Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle

che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.

Art. 3

Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da comuni, da corpi morali o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.

Deve inoltre tale domanda essere corredata da un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4

La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia *(ora Bollettino Ufficiale della regione - n.d.r.)*.

Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita.

Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l'ufficio di prefettura (o di sottoprefettura).

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5

Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'ufficio del comune o della prefettura (o della sottoprefettura), e fare le sue osservazioni.

Il promotore la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.

Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni, e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6

Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge.

Art. 7

Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto in carico, purché siano muniti di un decreto del prefetto (o del sottoprefetto), nella cui provincia (o circondario) debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I prefetti (ed i sottoprefetti), prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò sia richiesto.

L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il sindaco potrà fare assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti (e sottoprefetti) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8

Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'amenda (o multa) estensibile a L. 60.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.

Se la formazione dei piani fu ordinata dall'amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente, dal prefetto (o dal sottoprefetto), o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

Art. 9

La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:

1) per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, per prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

2) quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, ai termini dell'articolo 77 della presente legge.

Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10

Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal prefetto.

E' fatta altresì dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dall'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni od a consorzi, e per la costruzione e sistemazione di cimiteri, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato dall'Autorità competente.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatta obbligatoria per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 11

E' fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

Art. 12

Fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 13

Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi a compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forze prescritte dalla presente legge.

Art. 14

Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.

Art. 15

Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

Art. 16

Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti

nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Per l'eseguimento delle operazioni a cui devono procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del prefetto.

Art. 17

Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve avere luogo la espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.

Art. 18

Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge.

Art. 19

Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.

Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato; negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione.

Art. 20

Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

Art. 21

Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera

Art. 22

Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto.

Art. 23

A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

Art. 24

Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel modo stabilito dall'art. 17 della presente legge. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25

Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18. L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

Art. 26

Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari interessati ed il promotore l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale coll'assistenza della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27

L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti, che trovansi in possesso del fondo. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28

L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siasi conclusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che, il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.

Art. 29

Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conclusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30

Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.

Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31

Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta di indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32

Il tribunale, nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33

Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34

La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile.

Art. 35

Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedire ed arrestare le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.

Art. 36

Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve avere luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37

Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell'espropriante.

Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'art. 24. Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38

Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate, giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.

Art. 39

Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita.

Art. 40

Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41

Qualora dalla esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà stimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà stimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare allo espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo stimato ai termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata su per il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità stimata, a norma dell'art. 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42

L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

Art. 43

Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44

Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere fra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45

Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo nel fondo dominante o servente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per traslazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46

E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrirne un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

Art. 47 (abrogato)

Art. 48

Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 30.

In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Art. 49

Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprie tari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50

La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriare dalla data del decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione.

Art. 51

Il decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione, deve, a cura dell'espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Art. 52

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla indennità che lo rappresenta.

Art. 53

Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.

Art. 54

Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente deve essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.

Coloro che hanno ragione da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati nell'art. 51.

Scorso il suddetto termine senza che si sia proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. 55

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, ne sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito, d'accordo, il modo di distribuire la indennità, il prefetto, udito il consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Art. 56

Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

Quando per altro le indennità non eccedono la somma di lire 1.000, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge.

Art. 57

Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.

Art. 58

I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il pubblico ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta e i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità qualora questa sia determinata da periti nominati dal tribunale a termini dell'art. 32.

Art. 59

Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49.

Art. 60

Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato

quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 61

Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'inseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendono riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espresa dichiarazione da notificarsi per atto d'uscire all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuare il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto, perché con suo decreto dichiarare che i beni più non servono all'opera pubblica.

Art. 62

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60.

Art. 63

Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge.

Art. 64

Gli'intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre, pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

Art. 65

La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con l'invito di fare nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espresa dichiarazione d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determinare ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67

Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68

Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69

Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.

Art. 70

Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse arrecato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 71

Nei casi di rottura degli argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti (ed i sottoprefetti), previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attendere il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto (o sottoprefetto) la concessa autorizzazione.

Art. 72

Il prefetto, col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprie tari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, viene tosto soddisfatta.

Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per fare l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare delle indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art. 73

Le occupazioni temporanee previste dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge.

Art. da 74 a 76 (espropriazioni per opere militari) (omissis)

Art. da 77 a 82 (espropriazioni con obbligo di contributo) (omissis)

Art. da 83 a 85 (espropriazioni monumenti storici o antichità) (omissis)

Art. da 86 a 94 (implicitamente abrogati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150)

Art. 95

Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all'acquisto di beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. 96

Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.